

OGGETTO Atto di controllo-
Deliberazione ARSLAL n°513/CS del 16/12/2002. Contributo incentivante la capitalizzazione delle Imprese di cui alla DGR Lazio n°404/97 a favore della Cantina Sociale Monte Porzio Catone Scarl.
Adempimento sentenza TAR n°6367/2001
SCADENZA ATTO DI CONTROLLO: 03/03/2003
APPROVAZIONE



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995 n°2 concernente "Istituzione della Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSLAL);

CONSIDERATO che l'Agenzia con provvedimento del 16/12/2002 n°513/CS ha deliberato: "Contributo incentivante la capitalizzazione delle imprese di cui alla DGR Lazio n°404/97 a favore della Cantina Sociale Monte Porzio Catone Scarl - Adempimento sentenza TAR 6367/2001";

RITENUTA la regolarità amministrativa dell'atto, sulla base delle attestazioni in esso contenute;


RITENUTO, data l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto ancorché non sia pervenuto il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

DELIBERA

Di approvare la deliberazione ARSLAL n°513/CS del 16/12/2002, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14 della Legge Regionale n°2/95, avente ad oggetto: "Contributo incentivante la capitalizzazione delle imprese di cui alla DGR Lazio n°404/97 a favore della Cantina Sociale Monte Porzio Catone Scarl- Adempimento sentenza TAR 6363/2001".

La Giunta dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga inviata alla stessa Commissione per conoscenza.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



5 MAR.

5 MAR. 2003

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

DELIBERAZIONE n. 543./CS del 15 DIC. 2002 2002

OGGETTO: contributo incentivante la capitalizzazione delle imprese di cui alla DCR Lazio n. 404/97 a favore della Cantina Sociale Monteporzio Catone Scarl.
Adempimento sentenza TAR n. 6367/2001.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL;

RICHIAMATO E VISTO il Decreto 10 maggio 2002 n. 213 di rinnovo della sua nomina a Commissario Straordinario di ARSIAL a firma del Presidente della Giunta Regionale del Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 1997 n. 404, successivamente modificata ed integrata nel testo, concernente "direttive all'ARSIAL per l'attuazione dell'art. 2, comma 3, lett. c/sub 2 della legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2";

VISTA la deliberazione ARSIAL del 22 luglio 1998 n. 315/CD approvata per il merito della Giunta Regionale con provvedimento del 03.11.1998 n. 5797 concernente l'applicazione della suddetta deliberazione consiliare 3 dicembre 1997, n. 404;

VISTO l'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del 30.12.1998 n. 36;

VISTA la deliberazione 28 luglio 1999 n. 440/CD, approvata per il merito dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 5511 del 16 novembre 1999, con la quale sono stati tra l'altro approvati i progetti relativi alle istanze pervenute ed ammesse in fase istruttoria, tra i quali è ricompreso il progetto presentato dalla Cooperativa Cantina Sociale di Monte Porzio Catone, afferente la realizzazione di un nuovo immobile, con relativa impiantistica tecnologicamente innovativa, in area esterna a Monte Porzio Catone a seguito della necessità di trasferire l'intero compendio dal centro storico ove è attualmente ubicato;

DATO ATTO che con la deliberazione di cui sopra, a favore della Cantina Sociale, veniva ammesso ed approvato un contributo incentivante la capitalizzazione per l'importo di L. 2.085.082.060 pari a € 1.076.855,02 operando in tal modo un abbattimento contributivo di L. 1.503.010.438 (€ 776.240,11) esattamente corrispondente al 50% del valore di stima dell'immobile da dismettere, stima per altro redatta dai tecnici Dr. Agr. Enrico Martinoli e Dr. Arch. Pietro Bagli Pennacchiotti incaricati dalla cooperativa in questione;

ATTESO che l'organismo beneficiario ha proposto ricorso, in sede giudiziale, sia nei confronti dell'Agenzia che nei confronti della Regione Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- a) della deliberazione n. 440/CD/1999;
- b) del sopraccitato atto di controllo della Giunta Regionale;
- c) di tutti gli atti e provvedimenti connessi e conseguenti ai citati provvedimenti;

ATTESO altresì che detto ricorso si fonda sulla illegittimità della riduzione del contributo operata dall'ARSIAL limitatamente all'importo di L. 3.006.029.875, pari a € 1.552.480.22, quale valore attribuito dai tecnici all'immobile da dismettere;

VISTA la sentenza n. 6367/2001 emessa dal TAR del Lazio Sez. I/ter con la quale è stato accolto il ricorso della cooperativa ritenendo, l'organo giudicante, che il valore dell'immobile non poteva essere preso in considerazione in quanto la vendita dello stesso, rappresentando solo un fatto futuro ed eventuale, non poteva essere valutata come un valore patrimoniale già esistente;

VISTA la lettera 28/01/2002 con la quale la Commissione Europea - Direzione Generale per l'Agricoltura ha sostanzialmente eluso e disatteso il quesito formulato, congiuntamente dalla Regione Lazio e dall'Arsial, circa la correttezza del criterio utilizzato dall'Agenzia nella valutazione dell'istanza di ammissione a contributo pubblico, ritenendo tale quesito non attinente ad una interpretazione delle disposizioni del Trattato di Roma e rilevando che ogni decisione in proposito è quindi di esclusiva competenza delle Autorità italiane;

VISTA la lettera dell'Ufficio Affari Legali, in data 7/05/2002 prot.n. 336, con la quale è stato espresso il parere che "un eventuale appello della sentenza in Consiglio di Stato avrebbe scarsissime possibilità di accoglimento, tenuto conto della chiarezza e linearità della motivazione della sentenza di primo grado";

ATTESO che, con nota del 26/06/2002, l'espresso parere è stato altresì condiviso dall'Avv. M.Sanino, legale di fiducia nel procedimento, alla luce delle motivazioni poste a fondamento della sentenza del TAR e tenuto conto che la già citata nota della C.E. non ha fornito elementi decisivi a favore dell'Agenzia;

CONSIDERATO che solo un chiaro pronunciamento della C.E. che avesse avallato la validità del criterio seguito dall'Arsial, per ridurre l'importo di progetto definito come ammissibile a contributo, avrebbe consentito di affrontare il giudizio di appello con un motivo che apriva nuove e migliori prospettive di accoglimento;

RITENUTO che nessuna ulteriore motivazione volta a comprovare la legittimità dell'operato dell'Agenzia, (oltre a quelle già spese in primo grado, con esito negativo) potrebbe addursi in sede di eventuale appello;

ATTESO che in considerazione di quanto precede e per dar corso all'esecuzione della sentenza occorre riconoscere all'Organismo beneficiario un importo aggiuntivo, sempre a titolo contributivo, pari a € 776.240,11 (L. 1.503.010.438);

CONSIDERATO che la realizzazione dell'intero progetto, in rapporto all'entità delle opere edili previste, impegna un arco di tempo ritenuto congruo in almeno 24 mesi e che lo stesso può essere finanziato per stati di avanzamento comunque connessi al corrispondente versamento di capitale sociale da parte dei soci;

CONSIDERATO che fino alla concorrenza di € 1.076.855,02 la spesa è compresa nel cap 50102 del corrente bilancio di esercizio - gestione competenza - che reca la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il detto maggiore importo di € 776.240,11 trova capienza nell'apposito capitolo del bilancio, n. 50102, afferente l'esercizio 2002, appositamente dotato in sede di assestamento;

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Servizi Economici e Finanziari di intesa con l'Ufficio Affari Legali, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria compiuta;

CONSIDERATO di dover sottoporre al prescritto controllo di merito regionale la presente deliberazione anche in quanto regolante materia sottoposta a vertenza di cui è stata parte la Regione Lazio;

SENTITO il parere del Direttore Generale circa la conformità dell'atto agli indirizzi programmatici adottati dall'Agenzia;

DELIBERA

In conformità con le premesse, che formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione,

DI DARE ESECUZIONE al disposto della sentenza del TAR Lazio n. 6367/2001 - Sez. I/Ter - rinunciando al diritto di appello avverso la stessa sentenza;

DI AMMETTERE, conseguentemente, a contributo incentivante la capitalizzazione l'importo aggiuntivo di € 776.240,11 (L. 1.503.010.438) a favore della Cantina Sociale Monte Porzio Catone Soc. Coop. a r.l. con sede in Monte Porzio Catone (RM).

DI IMPEGNARE, a seguito dell'ammissibilità che precede, l'importo complessivo di € 1.853.095,13, previsto sul cap. n. 50102 del bilancio esercizio 2002, appositamente dotato in sede di assestamento di cui € 1.076.855,02 già ammesso ed approvato con la deliberazione n.440/CD/99 ed €776.240,11 a seguito della sentenza del T.A.R Lazio indicata nelle premesse.

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L.R. 10 Gennaio 1995, n.° 2, così come successivamente integrato e/o modificato:

- è soggetta a controllo di merito
- è immediatamente esecutiva in quanto non soggetta a controllo
- è esecutiva in quanto atto di mera esecuzione di precedente provvedimento deliberativo n.° / del -

Il Direttore generale
(on. Giulio Santarelli)

Il Commissario straordinario
(Dott. Andrea Urbani)

ARSIAL

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

Atteso che il presente provvedimento è stato affisso all'atto delle pubblicazioni dell'Agenzia

509

del

Roma, il 17/12/02

L'Impiegato addetto

ARSIAL

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, il 18/12/02

Il Dirigente

Dott. Franco Caraccioli

